

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-315 del 23/01/2019
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 4 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N.2
Proposta	n. PDET-AMB-2019-330 del 23/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 – SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 4 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N.2

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e in particolare l'art. 110 "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane" che al comma 3 stabilisce:

"Il Gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, comma 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art.100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente;"* ;

e inoltre:

– la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare il par. 6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e *smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la richiesta del 21/03/2018 acquisita da Arpae con PGRA/2018/3813 del 22/03/2018 inoltrata dall'ing. Martinini Pierpaolo, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, relativa al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A., al numero 4 dell'elenco provinciale dei Gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, per l'impianto di trattamento sito in Cervia, via Delle Aie, 2, al fine di trattare presso l'impianto i rifiuti indicati al comma 3, dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 10381/2018, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della provincia di Ravenna n. 194 del 23/01/2015 veniva rinnovata alla società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (soggetto individuato dall'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna quale affidatario del Servizio Idrico Integrato), l'iscrizione al n. 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Cervia, via Delle Aie, 2, fino alla data del 23/01/2019;
- con nota prot. HERA n. 28869 del 21/03/2018 (acquisita da Arpae con PGRA/2018/3813 del 22/03/2018) HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Cervia, via Delle Aie, 2, di rifiuti indicati all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e smi;
- dalla suddetta istanza di HERA S.p.A. (acquisita da Arpae con PGRA/2018/3813 del 22/03/2018) e dalle dichiarazioni in essa contenute si evince che non sono cambiate le tipologie e le quantità di rifiuto trattato rispetto alla precedente comunicazione effettuata nel 2013 ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e smi e oggetto del provvedimento di iscrizione n.194/2015 di cui sopra. Inoltre dalle dichiarazioni contenute nell'istanza si evince che sono tuttora rispettate le condizioni per esercire l'attività indicate dalla DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 al punto 2 del par. 6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue;
- per lo scarico di rete fognaria pubblica mista, proveniente dall'agglomerato di Cervia (codice agglomerato ARA0193) e recapitante nello scolo Via Cupa Nuovo, dopo trattamento presso il depuratore sito in via Delle Aie n.2, la società HERA S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 e smi n. 4339 dell'11/08/2017, che ricomprende l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia con la dichiarazione di HERA s.p.a. datata 31/10/2013 (PG Provincia 83878 del 7/11/2013) di essere società controllata dai Comuni e che la situazione rientra nell'art. 83, comma 3, lettera a, del DLgs 159/2011;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A. al n. 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Cervia, via Delle Aie n.2, fissando condizioni e prescrizioni in continuità con l'iscrizione di cui al provvedimento n. 194 del 23/01/2015;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'iscrizione di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), al numero 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Cervia, Delle Aie, 2, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.a) l'attività oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane solo per i rifiuti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle seguenti tipologie:

I. Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche

II. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature

1.b) il quantitativo complessivo annuo di rifiuti da trattare che il gestore può accettare nell'impianto in oggetto è di **6.000 mc**;

1.c) i rifiuti di cui al precedente punto 1.a) dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale come definito dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione in materia di rifiuti;

1.d) all'impianto vanno conferite solo le tipologie di materiali, liquami e rifiuti indicati al precedente punto 1.a) e in quantitativi nei limiti della capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino d'utenza dell'impianto e alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte, in quanto l'utilizzo dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è da ritenersi comunque prioritario. In ogni caso l'alimentazione dei rifiuti nella linea fanghi del ciclo depurativo deve essere bilanciata e correlata all'effettiva capacità di trattamento in quel periodo;

1.e) va garantito il costante monitoraggio della capacità residua di trattamento dell'impianto che si intende utilizzare ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

1.f) sui rifiuti conferiti il gestore deve garantire periodici autocontrolli per verificare la composizione e la compatibilità con il processo di trattamento;

1.g) non deve essere compromesso il riutilizzo dei fanghi prodotti;

1.h) non deve essere compromesso il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale del depuratore nonché il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore;

1.i) la Società è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- 1.j) dovranno essere rispettate le metodologie di trattamento e controllo descritte nella relazione tecnica allegata alla comunicazione, previste dalle procedure operative di Hera S.p.A. ;
- 1.k) va data immediata comunicazione ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale - di ogni situazione di emergenza che si venisse a creare a causa del trattamento dei rifiuti oggetto della presente iscrizione;
- 1.l) dovrà essere effettuata nuova comunicazione qualora si modifichino le condizioni descritte nella comunicazione oggetto del presente atto (prot. HERA n. 28869 del 21/03/2018);
- 1.m) qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate Arpae si riserva di intervenire a termini di legge;
2. DI FISSARE la validità della presente iscrizione in **anni 4** a partire dalla data di rilascio dello stesso. **Almeno 1 anno prima di tale scadenza deve essere presentata apposita comunicazione** ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e smi, ai fini del rinnovo dell'iscrizione. Si precisa che la comunicazione deve contenere le informazioni aggiornate sulla capacità residua di trattamento dell'impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto, sui metodi di pretrattamento adottati, secondo quanto stabilito dalla DGR 1053/2003 al par. 6.3;
3. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del SAC di Ravenna;
5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato, previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Cervia e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.